

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/1988** (ECLI:IT:COST:1988:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10202**

Atti decisi:

N. 35

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Taranto, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 il Pretore di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun rimedio contro la decisione del Capo dell'Ufficio in tema di astensione né determina la forma di tale provvedimento;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un lato creerebbe una disparità di trattamento tra il magistrato, cui sia stata negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che godono "di tre gradi di giudizio" e d'altro canto, non determinando la forma che deve rivestire la decisione del Capo dell'Ufficio, consentirebbe anche l'adozione di un provvedimento immotivato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della prospettata questione;

Considerato che, con la proposizione dell'istanza di astensione, si dà luogo ad un procedimento del tutto distinto dal giudizio in relazione al quale l'istanza stessa è stata formulata;

che, in particolare, il conseguente provvedimento del Capo dell'Ufficio riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva;

che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto procedimento a quo e non può quindi essere ammesso il giudizio di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.